

Dal 1° gennaio 2015 nuovo regime dei dividendi in trust

di Ennio Vial e Vita Pozzi

L'innalzamento della tassazione

Il disegno di legge di stabilità approvato in via definitiva dalla camera dei deputati il 22 dicembre 2014 introduce una significativa novità in merito alla tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali.

L'aspetto che qui ci interessa esaminare attiene alla tassazione dei dividendi in capo al Trust. E' bene rammentare come l'art. 4 comma 1 lett. q) del decreto legislativo 344 del 2003 abbia previsto che per gli enti non commerciali la tassazione dei dividendi sia equiparata a quella delle società di capitali per cui gli stessi saranno imponibili limitatamente al 5% del loro ammontare.

La tassazione prevista determina un evidente salto d'imposta, in quanto la previsione va coordinata con le indicazioni contenute nella circolare 6 agosto 2007 n. 48/E dove l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare, in modo inequivocabile, che i redditi tassati in capo al trust opaco non sono più tassati in capo ai beneficiari.

Questa indicazione va peraltro coordinata con il successivo intervento dell'Amministrazione del 27 dicembre 2010, avvenuto con la circolare 61/E, dove fu chiarito che questa esenzione da tassazione in capo ai beneficiari opera solamente se il trust risulta residente in Italia oppure se, pur risultando residente all'estero, possiede dei redditi tassati in modo opaco in Italia¹.

Il caso potrebbe essere quello di un trust non residente che possiede due immobili locati: uno in Italia e uno all'estero. Supponendo, appunto, che il trust sia opaco, l'esclusione da tassazione dei frutti in capo ai beneficiari opererà esclusivamente in relazione al canone di locazione dell'immobile italiano. Diversamente, per i canoni di locazione percepiti per l'immobile detenuto all'estero, i beneficiari italiani saranno tassati solamente se questi si vedano attribuire questi frutti. Sostanzialmente, per questa ultima fattispecie, si crea un meccanismo impositivo che rappresenta una sorta di via di mezzo tra quello della opacità del trust, dove i beneficiari non sono in alcun modo tassati sui frutti prodotti dal trust, e quella del trust trasparente, dove i beneficiari risultano tassati secondo un principio di competenza a prescindere dalla percezione dei frutti.

La novità introdotta dall'articolo 1 comma 655 della legge di stabilità consiste semplicemente nella sostituzione della misura del 95% con quella del 22,26%.

Ciò determina una tassazione complessiva dei dividendi percepiti dal trust opaco su un ammontare 77,74% del loro ammontare. Considerato che il trust opaco sconta l'IRES, l'effetto immediato è quello di evidenziare una tassazione IRES del 27,5% sul 77,74%, determinando un carico impositivo complessivo pari al 21,38%².

¹ E' appena il caso di ricordare la R.M. 425/E/2008 in cui è stato chiarito che un trust è trasparente nel caso in cui i beneficiari hanno un diritto soggettivo alla percezione dei frutti. In tale situazione è assente il potere discrezionale del trustee.

Diversamente il trust è opaco se il trustee è dotato di un potere discrezionale in merito all'attribuzione dei frutti e, parallelamente, i beneficiari non vantano un diritto soggettivo alla loro percezione.

² Il livello impositivo che si genera è il medesimo che ci sarebbe in capo ad una persona fisica che percepisce dividendi in relazione ad una partecipazione qualificata e che sconta l'irpef progressiva del 43%. In sostanza vale la seguente equazione: $49,72\% * 43\% = 77,74\% * 27,5\%$.

Ulteriori aspetti della disciplina

Il comma 655 della Legge di Stabilità prevede che, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. statuto dei contribuenti) la a disposizione che prevede l'innalzamento della tassazione dei dividendi in capo al trust trova applicazione anche per gli utili messi in distribuzione dal 1 gennaio 2014.

E' appena il caso di ricordare i dibattiti che la dottrina solleva tutte le volte in cui la norma tributaria ha un'efficacia retroattiva, tuttavia esamineremo nel prosieguo come il successivo comma 656 preveda una sorta di clausola di salvaguardia che permette di recuperare la maggior tassazione del 2014 sotto forma di credito d'imposta fruibile negli esercizi successivi.

Probabilmente l'esigenza immediata di far cassa era una qualcosa di indifferibile.

Tra i punti fondamentali della nuova disciplina emerge un palese effetto discriminatorio tra le società di capitali e le società di persone.

Infatti, mentre nel caso delle società di capitali, dopo aver scontato la loro IRES e Irap, il trust subirà sui dividendi un ulteriore prelievo del 27,5% sul 77,74% del loro ammontare, le società di persone, diversamente, non risultano assolutamente intaccate dalla disciplina in esame.

Le stesse determineranno classicamente la propria base imponibile sulla quale sconteranno l'Irap, la base imponibile verrà imputata per trasparenza al trust il quale dichiarerà tale reddito nel suo quadro H e su di esso sconterà l'IRES del 27,5%.

Si deve prestare attenzione al fatto che il confronto tra la tassazione in caso di società di persone o di società di capitali non deve essere operato confrontando il 27,5% con il 21,38% in quanto il 27,5% che viene scontato dal trust in relazione al quadro H equivale all'IRES che la società di capitali sconta ordinariamente.

Il 21,38% di ires aggiuntivo sui dividendi viene paragonato con il nulla che viene pagato in caso di società trasparente.

Il differente livello impositivo è riassunto della successiva tabella n. 1

Tabella n. 1 vecchio e nuovo regime a confronto

società di capitali		società di persone	
utile ante imposte	13.793		13.793
IRES aliquota	27,5%		
IRES dovuta	3.793		
dividendo (utile) erogato	10.000		13.793
vecchio regime		nuovo regime	
trust		trust	
dividendo percepito	10.000	10.000	
utile imputato per trasparenza			13.793
quota imponibile	5,00%	77,74%	100,00%
IRES aliquota	27,50%	27,50%	27,50%
IRES dovuta	137	2.138	3.793
tassazione complessiva	3.931	5.931	3.793
in rapporto all'utile della società	28,5%	43,0%	27,5%

Come si evince dalla tabella, per i dividendi percepiti da società di capitali, il livello impositivo passa dal 28,5% al 43% complessivo. Per gli utili delle società di persone, invece, nulla è cambiato rispetto al passato per cui si continuerà a pagare il 27,5%.

Utili percepiti da trust residente provenienti da società non residenti

Qualora il trust percepisca dei dividendi da una società di capitali non residente, gli stessi concorreranno a tassazione per il 77,74% del loro ammontare, sempre che non siano provenienti da paradisi fiscali.

Si tener presente, tuttavia, che i paesi esteri da dove provengono potrebbero applicare delle ritenute in uscita, in quanto le normative interne prevedono di norma una tassazione sugli utili corrisposti soggetti non residenti.

Questoprelievo viene generalmente ridotto, ma quasi mai annullato, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni che il Paese interessato ha stipulato con altri Stati.

Peraltro, è assolutamente incerto se il trust possa beneficiare delle convenzioni contro le doppie imposizioni. In ogni caso, se la società pagante è europea, non può beneficiare della direttiva madre figlia che esclude l'applicazione di ritenute in uscita, in quanto il trust non può essere assimilato ad una società di capitali.

Il dividendo sarà tassato in Italia sul 77,74% del suo ammontare ma questa tassazione determinerà la possibilità di scontare un credito a fronte delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo che, ai sensi dell'art.165 comma 10, dovrà essere ragguagliata al 77,74% del suo ammontare.

Ciò determina sicuramente un inasprimento anche nel caso in cui il dividendo sia proveniente da una società non residente, tuttavia, in questo caso, l'inasprimento risulta assolutamente temperato dal fatto che aumenta la quota imponibile della ritenuta subita che può essere scontata come credito d'imposta.

Si veda la seguente tabella dove si propone l'esempio di una ritenuta in uscita a titolo d'imposta del 10%.

Tabella n. 2 - vecchio e nuovo regime a confronto (società estera)

società di capitali estera

utile post imposte	10.000
ritenuta in uscita	10,0%
ritenuta dovuta	1.000
dividendo erogato	9.000

	vecchio regime	nuovo regime
trust		trust
dividendo percepito	9.000	9.000
dividendo al lordo della ritenuta	10.000	10.000
quota imponibile	5,00%	77,74%
IRES aliquota	27,50%	27,50%
IRES lorda	138	2.138
credito imposta	50	777
IRES netta	88	1.360
tassazione complessiva	1.088	2.360
in rapporto all'utile della società	10,9%	23,6%

Qualora il trust residente in Italia detenga una partecipazione in una società di persone non residente, si deve ricordare come queste strutture, che generalmente risultano trasparenti nel loro paese di residenza, sono considerate opache in Italia in quanto l'articolo 73 co. 1 lettera d) del Tuir include tra i soggetti IRES le società estere di qualsiasi natura.

Ciò determinerà la tassazione degli utili prelevati da tali società nella misura del 77,4% in luogo del precedente 5%.

In questo caso si determina un inasprimento della tassazione che potrebbe tuttavia essere mitigato dalla possibilità di scomputare i crediti per le imposte pagate all'estero. In realtà, tale scomputo, che dovrebbe avvenire nella misura del 77,74% non è assolutamente pacifico in quanto i dividendi vengono percepiti in un esercizio successivo a quello in cui sono dichiarati nel paese estero i redditi assoggettati di a tassazione.

Il nuovo meccanismo del credito di imposta

Il comma 656 del disegno di legge di stabilità prevede che è riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta dai trust nel solo periodo di imposta in corso il 1 gennaio 2014 in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655.

In sostanza, la maggior imposta dovuta in relazione alle distribuzioni avvenute nell'esercizio 2014 determinerà un credito d'imposta di analogo ammontare in capo al trust.

Il credito sarà quindi pari la differenza tra il 21,38%, che rappresenta il nuovo livello impositivo, e l'1,375% ossia il precedente livello impositivo.

La clausola di salvaguardia, anche se esclusivamente per il 2014, permette di rinviare al prossimo esercizio un inasprimento della tassazione.

Ci sono, tuttavia, delle condizioni alquanto restrittive che sono previste per usufruire di questo credito.

Innanzitutto, lo stesso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo imposta successivo a quello in corso il 1 gennaio 2015. Quindi il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015, (Unico 2016 per il 2015).

La norma stabilisce, inoltre, che tale credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e nemmeno alla determinazione del valore della produzione ai fini irap.

Inoltre, non rileva nemmeno ai fini della calcolo del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109 comma 5 del Tuir (spese deducibili in proporzione ai ricavi tassabili).

Si tratta di norme generalmente non applicabili, in quanto relative al reddito d'impresa, mentre nella maggior parte dei casi, i trust sono assimilati a enti non commerciali.

Molto importante, invece, è il passaggio successivo della norma dove viene chiarito che il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo. Pertanto si deve escludere l'istanza di rimborso.

La compensazione è possibile per l'intero ammontare, tuttavia è scaglionata in tre anni.

Infatti, si stabilisce che il credito sarà fruibile a decorrere dal 1 gennaio 2016 nella misura del 33,33%, dal 1 gennaio 2017 sempre nella misura del 33,33% e dal 2018 nella misura rimanente.

Da ciò emerge come il meccanismo impositivo sia quello illustrato nel seguente esempio.

Esempio n. 1

Il trust riceve dividendi dalla società Alfa S.r.l. per un ammontare pari a 100 nel corso del 2014. Secondo le vecchie regole il trust avrebbe dovuto dichiarare il 5% dall'ammontare, scontando una IRES nella misura dell'1,375%.

Secondo il nuovo comma 655 il trust sconta un'imposta pari al 27,5% sul 77,74% del suo ammontare determinando un livello impositivo del 21,38%.

La differenza, pari sostanzialmente al 20%, potrà essere utilizzata come credito d'imposta a partire dal 2016 per il 33% del suo ammontare, nel 2017 per un ulteriore 33% e dal 2018 per la quota residua.

Si deve ritenere, dalla lettura della norma, che il residuo del 2018 possa comprendere sia il 33,33% di competenza, sia ciò che non è stato utilizzato nel biennio precedente.

Il credito potrebbe essere inoltre essere utilizzato oltranza fino ad esaurimento negli anni avvenire.

La distribuzione dei dividendi nel 2014, soprattutto quella effettuata negli ultimi giorni dell'anno, magari stimolata dalla versione definitiva della norma deve chiaramente essere ponderata con la possibilità futura di scomputare il credito.

La norma, inoltre, non chiarisce che sorte ha il credito in ipotesi di trust trasparente, ma non vi è dubbio che lo stesso dovrà necessariamente essere imputato beneficiari in proporzione alla quota di redditi a loro imputati riferibili ai dividendi.

In questo caso appare particolarmente difficile capire come determinare la differente tassazione tra il vecchio ed il nuovo regime in quanto il beneficiario non sconta l'Ires proporzionale ma una irpef progressiva.

Probabilmente, ma un chiarimento è quanto mai opportuno, il credito sarà sempre pari alla differenza tra le due tassazioni IRES. Si veda, l'riguardo, la successiva tabella.

Ad ogni buon conto, il beneficiario dovrebbe avere migliori opportunità del trust per compensarlo più rapidamente.

Tabella n. 3- calcolo del credito di imposta

quota imponibile vecchia	5,000%
IRES vecchia	1,375%
quota imponibile nuova	77,740%
IRES nuova	21,379%
credito di imposta	20,004%

Esempio n. 2

Il trust Alfa ha percepito affitti per 800 e dividendi per 1.000. In base alle regole del trust lo stesso risulta trasparente in quanto il trustee è obbligato ad attribuire i frutti ai beneficiari che vantano quindi su di essi un diritto soggettivo alla percezione.

Il beneficiario Tizio ha diritto alla percezione dei dividendi mentre il beneficiario Caio ha diritto alla percezione degli affitti.

In questo caso Tizio scontrerà sui dividendi la sua tassazione irpef progressiva calcolata sul 77,74% del loro ammontare tuttavia si vedrà attribuire anche il credito pari alla maggiore tassazione subita.

Il credito verrà attribuito nel modello unico 2016 per il 2015 e ragionevolmente sarà pari alla differenza tra il 21,38% e l'1,375%.

Il caso del trust estero

La nuova disciplina dei dividendi percepiti dal trust appare indubbiamente poco coerente in quanto, oltre al descritto ed ingiustificato divario nel trattamento fiscale tra una società di persone e una società di capitali, si deve evidenziare, inoltre, la eccessiva onerosità della tassazione nel caso in cui il beneficiario del trust debba tassare i frutti per trasparenza.

In questo caso, infatti, il livello impositivo supera il 30% ed è privo di qualsiasi coerenza con il sistema³.

Una possibile soluzione poteva essere quella di fissare la misura dell'imponibile non al 77,74% ma al 49,72% alla stessa stregua di un dividendo percepito da una persona fisica.

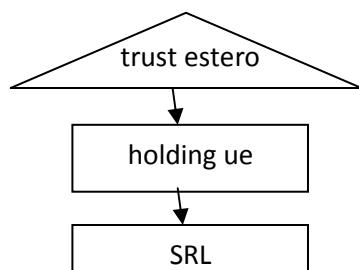
Si può, infatti, ritenere che il beneficiario del trust trasparente si trovi in una situazione assimilabile a quella di una detenzione diretta dell'investimento.

Il socio di una società di capitali dichiarerà il 49,72% dei dividendi. Analogamente, il beneficiario di un trust trasparente vanterà un diritto soggettivo alla percezione di questi frutti.

Un ulteriore elemento di distorsione è rappresentato dal fatto che il livello impositivo torna nuovamente allo zero nell'ipotesi in cui venga utilizzata una holding estera con al vertice un trust estero.

Sarà opportuno valutare l'utilizzo di un trust che, pur non risultando paradisiaco, sia collocato in un Paese che non preveda una tassazione sui redditi prodotti dal trust. Si veda la seguente figura.

Figura n. 1



I dividendi che provengono da società italiana non sconteranno tassazione alcuna in uscita per via dell'applicazione della direttiva madre figlia comunitaria. I dividendi saranno poi esentati integralmente in capo alla holding comunitaria.

Alla fine gli stessi fluiranno senza ritenuta al trust che si troverà al vertice della catena e che li esonererà a sua volta.

In questo caso il beneficiario italiano potrebbe essere tassato sull'attribuzione dei frutti alla luce di quanto illustrato con la circolare 61/E/2010.

In realtà, se ipotizziamo di utilizzare un trust di accumulo questa tassazione non interverrebbe mai se non nel momento finale dell'attribuzione ai beneficiari al termine del trust.

³ Se il beneficiario sconta l'aliquota irpef del 43% il prelievo sarà pari a $77,74\% \times 43\% = 33,428\%$.

Conclusioni

Dall'analisi condotta possiamo evidenziare come il nuovo regime impositivo dei dividendi percepiti dal trust sia palesemente incoerente per vari ordini di motivi.

Da un lato discrimina palesemente la detenzione di società di capitali rispetto la detenzione di società di persone, dall'altro penalizza ingiustificatamente i beneficiari di un trust trasparente.

Il Legislatore, forse assetato di cassa, dovrà pian piano rivedere la normativa introdotta al fine di adeguarla, rendendola, nel suo complesso, coerente e priva di quei fenomeni discorsivi che abbiamo inoltre avuto modo di illustrare.

Spiace, inoltre infine, constatare come l'utilizzo di un veicolo estero permetta di fatto di azzerare la tassazione con ciò comportando un flusso di lavoro dai trustee italiani a quelli esteri.